

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

Per

ALPI DAVIDE nato a Pesaro il 28/04/1976, ed ivi residente in Via Lucio Accio n. 4 con CF: LPADVD76D28G479A, rappresentato e difeso giusta delega estesa su foglio separato congiunto materialmente in calce al presente atto dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. RMM MRZ 60T08 D653F) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi (c.f. VRDDNL83T04H501D), presso il cui studio in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20 è elettivamente domiciliata (gli Avv. ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dichiarano, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri di fax 0742-345378 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata maurizio.riommi@avvocati Perugiapec.it e danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org)

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- resistente -

COCO LENORA, nata a Siracusa il 25/07/1975 ed ivi residente in Via Acquaviva Platani n. 15/A con cf: CCOLNR75L65I754U

- controinteressata -

per l'annullamento previa concessione di misura cautelare monocratica

-della graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205 (doc. 1) conseguente al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali» di cui al D.D.G. prot. n. 1259 del 23 novembre 2017,

-della rettifica della graduatoria di cui sopra pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229 (doc. 2)

nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 173,50 punti e non di 177

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

punti collocando il medesimo prima in posizione n. 1257 e poi a seguito di rettifica in posizione n. 1258;

previa declaratoria in via cautelare

del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito un punteggio di punti 177 e conseguentemente, alla collocazione del medesimo nella corrispondente posizione in graduatoria.

F A T T O

1. La parte ricorrente ha partecipato al corso-concorso per il reclutamento di n. 2900 Dirigenti Scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. prot. n.1259 del 23 novembre 2017 (doc. 3) pubblicato in G.U. in data 24.11.2017, previa domanda formalmente inviata secondo le modalità del medesimo bando, in data 18.12.2017- Prot. N. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0007451.18-12-2017 (doc.4).
2. Dopo essere stato ammesso, ha dapprima sostenuto una prova selettiva, una prova scritta ed infine una prova orale.
3. All'esito delle prove sostenute, alla parte ricorrente è stato attribuito un punteggio definitivo di punti 173,50 avendo conseguito rispettivamente il punteggio di 77/100 alla prova scritta, 90/100 alla prova orale ed un punteggio di 6,50 punti per la valutazione dei titoli culturali professionali e di servizio.
4. A seguito del punteggio conseguito di 173,50 punti, l'odierno ricorrente è stato inserito nella graduatoria finale di merito pubblicata in data 1 agosto 2019 in posizione n. 1257 (cfr. doc. 1) e poi, a seguito della successiva rettifica della graduatoria stessa, pubblicata in data 7 agosto 2019 (cfr. doc.2), veniva collocato definitivamente nella posizione n.1258 sempre con il medesimo punteggio di 173,50.
5. Successivamente il ricorrente verificava che nel punteggio attribuitogli dall'Amministrazione non erano stati calcolati due anni di servizio prestati come Coordinatore di Plesso presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. Tonelli" di Pesaro, che il Sig. Alpi ha svolto rispettivamente per l'anno scolastico 2014/2015 con prot. n. 5459/B3/ FP e per l'anno scolastico 2015/2016 con prot. n. 6328/B3/FP come da effettive nomine del Dirigente Scolastico (doc. 5 e 6) regolarmente dichiarate nella domanda di presentazione dei Titoli inoltrata al MIUR tramite il portale Istanze On Line in data 24/04/2019 avente protocollo AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0387899.24-04-2019 (cfr. doc.7).

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Nonostante tutte le ulteriori richieste il MIUR non ha ancora provveduto a modificare la graduatoria in oggetto provvedendo ad attribuire il corretto punteggio a favore del Sig. Alpi Davide che avrebbe consentito al medesimo una migliore posizione in graduatoria e, quindi, ad una maggiore possibilità di nomina anche per effetto dello scorrimento della graduatoria stessa, tenuto conto che il bando ha previsto un numero di assunzioni di 2900 nuovi Dirigenti Scolastici.

Allo stato, pertanto, la parte ricorrente si vede costretto a ricorrere all'intestato Tribunale per ottenere anche in via d'urgenza previa emissione di decreto monocratico o ordinanza collegiale la tutela del proprio diritto alla corretta collocazione in graduatoria previa attribuzione del punteggio spettante (177 punti) nella graduatoria pubblica sopra impugnata per i seguenti

m o t i v i

IN DIRITTO

1. IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 CON CUI E' STATO BANDITO IL CORSO-CONCORSO FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E LA RELATIVA TABELLA ALLEGATA DEI TITOLI VALUTABILI.

Come già evidenziato nella parte in fatto con Decreto del Direttore Generale n.1259 del 23/11/2017 pubblicato in G.U. in data 24/11/2017, il MIUR ha bandito un corso-concorso per il reclutamento di 2900 posti per il ruolo di Dirigente Scolastico (doc.3).

Tale concorso è stato svolto su base nazionale ed è finalizzato alla copertura su tutto il territorio nazionale con il reclutamento di n. 2900 Dirigenti Scolastici da inserire nelle scuole a causa della continua carenza di tale fondamentale figura dirigenziale.

L'art. 10 del medesimo bando di concorso rubricato "*dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli*" disciplina per i candidati la modalità di valutazione dei titoli, stabilendo che "*1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.*

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione. 3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso. 5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalità di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4. 6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.”.

Il bando sopra indicato ha previsto quindi all'art. 10 che, per la valutazione dei titoli dei candidati che abbiano correttamente superato la prova scritta, previa apposita dichiarazione degli stessi, venga utilizzata una tabella, la Tabella A che è allegata al Decreto Ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, (doc.8).

Tale Tabella A prevede:

Tabella di valutazione dei titoli del corso - concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.
Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali:

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

A		Titoli culturali	
	A.1)	Per ciascun altro titolo di laurea, magistrale specialistica e del vecchio ordinamento, in aggiunta a quello scelto con l'istanza di partecipazione quale titolo di ammissione	punti 2,00
	A.2)	Per ciascun dottorato di ricerca	punti 3,00
	A.3)	Per ciascun diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005	punti 1,50
	A.4)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente <i>Si valuta un solo contratto</i>	punti 1,50
	A.5)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui ai punti A.2 e A.3	punti 0,50
	A.6)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 2 master</i>	punti 3,00
	A.7)	Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5. <i>Sino a un massimo di 1 master</i>	punti 1,50
	A.8)	Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 1 master</i>	punti 0,50
	A.9)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del MIUR, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo <i>Sino a un massimo di 2 titoli</i>	punti 0,50
	A.10)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti <i>Si valuta un solo titolo</i>	punti 1,00

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

	A.11)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010; per titolo conseguito all'estero, abilitante all'insegnamento in CLIL; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispondente lingua Si valuta un solo titolo	punti 1,50 punti 2,00
	A.12)	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti le materie della prova scritta, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR. <i>Sono valutate al massimo 10 pubblicazioni</i>	punti 0,20
	A.13)	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti le materie della prova scritta purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato. <i>Sono valutati al massimo tre libri</i>	punti 1,00
		Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.3), A.4, A.5), A.6) e A.7 e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.	
B		Titoli di servizio e professionali	
	B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 2,50
	B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 <i>Per un massimo di sei anni</i>	punti 1,75
	B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,50

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei precorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
B.6)	Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015 <i>Per un massimo di sei anni.</i>	punti 0,75
B.7)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico. <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 0,75
B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo Unico <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero Per un massimo di quattro contratti	punti 0,75
	Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	

2. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NELLA DOMANDA DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI.

La parte ricorrente ha regolarmente provveduto, nel rispetto del termine indicato nel bando di concorso previsto dall'art. 10, ad inviare, secondo le modalità prescritte, la domanda di valutazione dei titoli in data 24/4/2018 dopo aver correttamente superato la prova scritta (doc.7).

In tale domanda di presentazione dei titoli ha dichiarato di avere conseguito quali titoli valutabili secondo la Tabella A:

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- *“Master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente pubblico o in scienze dell’educazione, rilasciati da Università italiane o estere (A.7)”* (cfr. pag. 2 doc.7); Il Master è stato conseguito in data 30/4/2012, anno accademico 2011/2012, presso il Consorzio Interuniversitario di Ancona con denominazione “La didattica per il sostegno alle diverse abilità”.
- *“Titolo di specializzazione su Sostegno (A.10)”* (cfr. pag. 3 doc.7); il titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di Macerata in data 30.11.2009 con percorso abilitante ai sensi del D.M. 20.2.2002 (corso di 800 ore) per la Scuola Secondaria di I grado.
- *“Servizio prestato come collaboratore del capo d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 (B.2)”* (cfr. pag. 4 doc.7); tale servizio è stato svolto dal ricorrente rispettivamente per l’anno scolastico 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.8.2015 con incarico prot. n. 5459/B3/ FP e per l’anno scolastico 2015/2016 dal 1.9.2015 al 31.8.2016 con incarico prot. n. 6328/B3/FP come da effettive nomine del Dirigente Scolastico prestando il servizio presso l’Istituto comprensivo statale “E. Tonelli” di Pesaro. (cfr. doc.5 e 6).
- *“Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 29.11.2007. Incarico attribuito ai sensi dell’articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. (B.6)”* (cfr. pag. 5 e 6 doc.7); questi incarichi sono stati svolti per tre anni scolastici e conferiti rispettivamente con prot. n. 3524/B3/FP del 7.5.2015 per l’anno scolastico 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.08.2015, con prot. n. 8809/B3/FP del 30.12.2015 per l’anno scolastico 2015/2016 dal 1.09.2015 al 31.08.2016 entrambi presso l’Istituto Comprensivo Statale “E. Tonelli” di Pesaro e con prot. n. 3255/FP del 16.9.2016 per l’anno scolastico 2016/2017 dal 1.9.2016 al 31.8.2017, presso l’Istituto Comprensivo Pesaro “Villa San Martino” di Pesaro.
- *“Incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all’articolo 11 del Testo Unico (B.7)”* (cfr. pag.7 doc.7); incarico conferito con prot. n. 5800/B3/FP per l’anno scolastico 2014/2015 con nomina del 13.10.2014 dal 1.9.2014 al 30.06.2015 presso l’Istituto Comprensivo Statale “E. Tonelli” di Pesaro.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- *“Incarico specifico di tutor di cui all’articolo 11 del Testo Unico. (B.8)”* (cfr. pag.8 doc.7); incarico conferito con prot. n. 8813/B3/FP con nomina del 30.12.2015 per l’anno scolastico 2015/2016 dal 1.9.2015 al 31.08.2016 presso l’Istituto Comprensivo Statale “E. Tonelli” di Pesaro.

3. DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO AI FINI DEL PUNTEGGIO IN GRADUATORIA IL SERVIZIO PRESTATO QUALE COORDINATORE DI PLESSO.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Tonelli” di Pesaro, ha provveduto a nominare il Sig. Davide Alpi quale Coordinatore di Plesso sia per l’anno scolastico 2014/2015 che per il successivo anno scolastico 2015/2016. Tale nomina è avvenuta rispettivamente con incarico prot. n. 5459/B3/FP per il 2014/2015 e poi con incarico prot. n. 6328/B3/FP per il successivo anno scolastico 2015/2016.

Appare opportuno chiarire come la scuola statale a seguito del dimensionamento si è trasformata in IC (Istituti Comprensivi) o IIS (Istituti di Istruzione Superiore) ed è caratterizzata dal punto di vista logistico da strutture (plessi) distinte spesso ubicate in comuni diversi. Gli IC uniscono dal punto di vista dirigenziale e amministrativo scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado, mentre gli IIS uniscono dal punto di vista dirigenziale e amministrativo scuole Secondarie di II grado con indirizzi diversi.

Per la “gestione” e il “controllo” dei diversi plessi, il Dirigente Scolastico può nominare un docente fiduciario, il referente o coordinatore di plesso, al quale delegare delle mansioni fondamentali e indispensabili per il corretto “funzionamento” del plesso in assenza della dirigenza e degli uffici di segreteria che sono ubicati in quella che rappresenta la cosiddetta “sede centrale” dell’Istituto.

Il referente o coordinatore di plesso pertanto è quella figura che viene definita “fiduciario” e sta ad indicare un docente che viene investito di un incarico di fiducia deciso dal Dirigente Scolastico che ha il diritto di scegliere in piena autonomia i suoi collaboratori, tra i quali i referenti di plesso appunto, per attribuire loro mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento che sono di sua diretta competenza.

La figura del Dirigente Scolastico è disciplinata dal D.Lgs.165 del 30 marzo 2001 con l’art. 25 che specificatamente individua le funzioni che lo stesso è chiamato ad eseguire. In particolare il comma

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

5 dell'art. 25 del medesimo decreto prevede espressamente che *“nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”*.

Appare pertanto evidente che il Coordinatore di Plesso, per le funzioni che è chiamato a ricoprire, tra le quali appunto funzioni di organizzazione, vigilanza del plesso, di referente del dirigente scolastico, debba necessariamente essere considerato uno stretto collaboratore del Dirigente stesso.

Nello specifico l'odierno ricorrente a seguito della nomina quale coordinatore di plesso è stato investito delle seguenti mansioni così come articolate nelle due lettere di incarico (cfr. doc. 5 e 6) rispettivamente per l'anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016:

ORGANIZZAZIONE:

- Coordina le attività dei docenti, sulla base della Piano Educativo di plesso e degli incarichi assegnati;
- Coordina le stesure degli orari provvisori e definitivi per le classi/sezioni del plesso, curando il rispetto delle disposizioni normative;
- Predispone la copertura temporanea del servizio scolastico in caso di assenza del personale;
- Vista con propria controfirma, dopo aver accertato o predisposto la copertura del servizio scolastico: recuperi orari, cambio giorno libero, modifica orario, permesso breve, accantonamento ore di compresenza;
- Provvede al monitoraggio delle ore aggiuntive di insegnamento, di non insegnamento e di programmazione nonché delle ore di permesso breve e di recupero;
- Organizza la gestione dei momenti ricreativi e di gioco concordando con i colleghi le modalità d'uso degli spazi comuni e di sorveglianza degli alunni;
- Tiene in custodia il registro dei verbali (la redazione del verbale spetta ad un segretario);
- Accoglie i nuovi docenti e supplenti, li presenta alle classi e li informa sull'organizzazione generale dell'istituto;
- Presiede Consigli di Interclasse e i Consigli d'Intersezione del plesso sede di servizio;

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- Partecipa alle riunioni dei responsabili di plesso con il Dirigente o suo delegato, alle riunioni dello Staff di Dirigenza e a quelle sulla sicurezza;
- Predispone le misure organizzative adeguate perché sia esclusa l'entrata e la presenza nell'edificio scolastico di estranei sprovvisti di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico;

COMUNICAZIONE INTERNA:

- Organizza la circolazione delle informazioni inviate dalla Direzione e dalla Segreteria;
- Segnala al Dirigente modi e fatti che possano turbare il regolare procedere delle attività scolastiche anche con riferimento al clima relazionale del plesso;
- Tiene contatti con il D.S. ed il D.S.G.A. per:
 - Segnalare disfunzioni ed esigenze sul piano organizzativo in relazione a docenti, alunni e personale ATA ; ;
 - Segnalare disfunzioni tecniche ed eventuali carenze relative alla pulizia, alla cura dei locali, all'igiene dei servizi;
 - Richiedere materiale per il funzionamento del plesso -
 - Raccogliere e consegnare i vari documenti (circolari, dati statistici, monitoraggi, programmazioni, progetti, registri, ecc.) -
 - Raccordarsi con il responsabile della sicurezza del plesso scolastico per redigere l'elenco dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da inviare all'Ente Locale (almeno due volte all'anno) nonché e per segnalare tempestivamente eventuali rischi relativi alla tutela della salute degli utenti, allo stato di sicurezza delle strutture e degli impianti.

COMUNICAZIONE ESTERNA:

- Gestisce la consegna di convocazioni, avvisi, ecc.;
- Organizza gli incontri e le assemblee con le famiglie;
- Facilita le comunicazioni scuola-famiglia, anche utilizzando gli spazi idonei (albo di plesso).

Alla luce di quanto sopra e delle mansioni svolte dal ricorrente nel ricoprire l'incarico conferitogli, non si comprende come l'Amministrazione non abbia valutato tale servizio, prestato sia per l'anno scolastico 2014/2015 che per il 2015/2016, quale appunto di Coordinatore di Plesso e quindi di stretto collaboratore del Dirigente Scolastico, come servizio utile ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto al punto B2 della Tabella A di valutazione dei titoli.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Ma vi è di più. Nei due incarichi si evince chiaramente che la nomina di coordinatore di plesso è stata conferita all'odierno ricorrente ai sensi del D.Lgs n. 165 del 30 marzo del 2001 come espressamente previsto al punto B2 della tabella A.

Nessun dubbio pertanto sul diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio svolto quale coordinatore di plesso.

4. ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE:

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR N. 1259 DEL 23.11.2017 ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 10 E DELLA RELATIVA TABELLA A DI VALUTAZIONE;

-VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE;

DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CON UN PUNTEGGIO DI 177 PUNTI.

La parte ricorrente come visto ha conseguito un punteggio di 77/100 alla prova scritta e di 90/100 alla prova orale. A tale punteggio di 167 punti l'Amministrazione ha aggiunto un ulteriore punteggio di 6,50 punti a seguito della valutazione dei titoli e dei servizi dichiarati dal ricorrente nella domanda di valutazione dei titoli allegata (doc.7).

Orbene alla luce della Tabella A di valutazione sopra riportata (doc.8) risulta che il punteggio attribuito al ricorrente per i titoli dichiarati avrebbe dovuto essere di punti 10 e non di 6,50 in quanto:

1. **1,50** punti previsti alla voce A7 della Tabella A di valutazione per aver conseguito un il Master presso il Consorzio Interuniversitario di Ancona con denominazione "La didattica per il sostegno alle diverse abilità" in data 30.4.12 (cfr. pag. 2 doc.7).
2. **1** punto previsto alla voce A10 della Tabella A quale punteggio per il Titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente presso l'Università degli Studi di Macerata in data 30.11.2009 con percorso abilitante ai sensi del D.M. 20.2.2002 (corso di 800 ore) per la Scuola Secondaria di I grado (cfr. pag. 3 doc.7).

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

3. **3,50** punti previsti alla voce B2 della tabella A (1,75 punti per ciascun anno di servizio) per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del preside; il ricorrente ha svolto tale incarico per due anni scolastici rispettivamente per l'anno scolastico 2014/2015 con incarico prot. n. 5459/B3/ FP e per l'anno scolastico 2015/2016 con incarico prot. n. 6328/B3/FP come da effettive nomine del Dirigente Scolastico (cfr. doc.5 e 6).
4. **2.25** punti previsti al punto B6 della Tabella A (0,75 punti per ciascun incarico) per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29.11.2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 Legge n. 107/2015. Questi incarichi sono stati svolti per tre anni dal ricorrente rispettivamente conferiti con prot. n. 3524/B3/FP del 7.5.2015 per l'anno scolastico 2014/2015 dal 1.9.2014 al 31.08.2015, con prot. n. 8809/B3/FP del 30.12.2015 per l'anno scolastico 2015/2016 dal 1.09.2015 al 31.08.2016 entrambi presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. Tonelli" di Pesaro e con prot. n. 3255/FP del 16.9.2016 per l'anno scolastico 2016/2017 dal 1.9.2016 al 31.8.2017, presso l'Istituto Comprensivo Pesaro "Villa San Martino" di Pesaro (cfr. pag. 5 e 6 doc.7).
5. **0.75** punti previsti al punto B7 della Tabella A per aver il ricorrente svolto un incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo Unico, incarico conferito con prot. n. 5800/B3/FP per l'anno scolastico 2014/2015 con nomina del 13.10.2014 dal 1.9.2014 al 30.06.2015 presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. Tonelli" di Pesaro. (cfr. pag.7 doc.7);
6. **1** punto previsto al punto B8 della Tabella A per aver il ricorrente svolto per l'anno scolastico 2015/2016 con conferimento prot. n. 8813/B3/FP, nomina del 30.12.2015 dal 1.9.2015 al 31.08.2016 presso l'Istituto Comprensivo Statale "E. Tonelli" di Pesaro incarico specifico di Tutor di cui all'art. 11 del Testo Unico (cfr. pag.8 doc.7).

Da quanto sopra riportato i titoli dichiarati dal ricorrente in base alla Tabella A di valutazione gli avrebbero garantito un punteggio di complessivi 10 punti di cui: 1,50 punti per quanto previsto al punto A7, 1 punto per quanto previsto al punto A10, 3,50 punti per quanto previsto al punto B2, 2,25 punti per i tre anni di servizio previsti in base al punto B6 della medesima Tabella A, 0,75 punti per la previsione del punto B7 ed infine 1 punto per quanto previsto dal B8.

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

Al contrario invece, nella graduatoria pubblicata in data 1 agosto 2019 ed in quella successiva di rettifica del 7 agosto 2019, è palese come l'Amministrazione, riconoscendo solo 6,50 punti per la valutazione dei titoli, abbia completamente omesso di valutare il servizio prestato dal ricorrente quale Coordinatrice di Plesso (doc. 5 e 6) che, in base a quanto previsto al punto B2 della tabella A gli avrebbero garantito un ulteriore punteggio di 3,50 punti (1.75 per ciascun annualità di servizio prestato) che sommato ai 6,50 punti riconosciuti, avrebbe raggiunto il complessivo punteggio di 10 punti per i titoli, che a loro volta, sommati al voto della prova scritta di 77/100 e a quello della prova orale di 90/100 le avrebbero garantito un punteggio finale di 177 punti e non di 173,50 come invece attribuito dall'Amministrazione.

Se la commissione del concorso avesse correttamente valutato i titoli posseduti ed indicati dalla parte ricorrente (e cioè equivalenti ad un punteggio di 10 punti per i motivi sopra indicati), lo stesso avrebbe raggiunto il **punteggio complessivo di 177 punti** e, pertanto, avrebbe dovuto essere collocato tra la posizione **n. 969 e la n. 989** della graduatoria finale di merito in quanto in tale posizione si sono collocati i vincitori di concorso che hanno conseguito 177 punti.

Al contrario invece il ricorrente, come visto, con il punteggio erroneamente attribuito di 173,50 punti è stato collocato in posizione n.1257 nella graduatoria del 1 agosto 2019 e nella definitiva posizione n. 1258 nella graduatoria di rettifica pubblicata in data 7 agosto 2019.

Il diritto della parte ricorrente ed il conseguente danno subito risultano pertanto di solare evidenza che ogni altro commento appare francamente superfluo.

* * * * *

Ciò premesso e ritenuto la parte ricorrente, come rappresentata e difesa,

RICORRE

**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104 DI SOSPENSIONE
DELL'ATTO IMPUGNATO – RICHIESTA DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE.**

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte* affinché alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 177 punti o in ogni caso un punteggio superiore a 173,50 punti che risulterà di giustizia con immediato diritto dello stesso ad essere collocato nella corretta posizione in graduatoria ricompresa tra il n. 969 e

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

il n. 989 o in quella maggiore ritenuta di giustizia, seppur in via provvisoria e con riserva sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare un pregiudizio ingiusto ed irreparabile. L'urgenza del riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto punteggio e la conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro da Dirigente Scolastico in tempi più celeri è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinataria di un incarico da Dirigente con precedenza sugli altri candidati sia di tempo che di preferenza nella scelta delle sedi disponibili al momento della chiamata.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, è obbligata dalla mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al riconoscimento del punteggio maturato nella graduatoria concorsuale e della conseguente imminente e concreta possibilità di chiamata a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita di chance a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto dell' odierno ricorrente non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto del medesimo.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalla parte istante sia gravissimo ed irreparabile, dovuto al mancato riconoscimento del punteggio maturato che comporterebbe l'ingiustificato protrarsi di una chiamata per ricoprire il ruolo da Dirigente Scolastico.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Si chiede inoltre la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare che precede anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare nella denegata ipotesi di rigetto della domanda cautelare che precede, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, ordinare che alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 177 punti o in ogni caso un punteggio superiore a 173,50 che risulterà di giustizia con immediato diritto dello stesso ad essere collocato nella corretta posizione in graduatoria di merito.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile ci si riporta integralmente a quanto sopra evidenziato ribadendo la immediata necessità di riconoscimento del punteggio di 177 punti.

Roma, lì 15 ottobre 2019

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

NEL MERITO

si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'**illegittimità** ed **annullare** per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione *ex* legge 241/1990 e s.m.i., ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. o collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto,

- la graduatoria definitiva del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici di cui al DDG 1259 del 23/11/2017, pubblicata in data 1 agosto 2019 con DDG n. 1205

- della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 7 agosto 2019 con DDG n. 1229

nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 173,50 punti e non di 177, nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e, o connessi con il provvedimento impugnato e, per l'effetto,

ordinare all'Amministrazione convenuta – e, dunque, **condannare** la medesima Amministrazione – a riconoscere alla parte ricorrente un punteggio di 177 punti o quello in ogni caso ritenuto di giustizia superiore a 173,50 punti e contestualmente a collocare il medesimo in posizione in graduatoria ricompresa tra il n. 969 e la n. 989 o in quella maggiore ritenuta di giustizia.

Con riserva di produrre memorie e motivi aggiuntivi all'esito della costituzione della Amministrazione scolastica.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

* * * * *

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta delega in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di 177 punti o quello ritenuto di giustizia nella graduatoria impugnata;

qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori iscritti nella Graduatoria impugnata, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

virtù del riconoscimento del punteggio richiesto dalla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le parti ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

FANNO ISTANZA

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la **pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR;**

In via istruttoria si producono:

- 1) graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205;
- 2) rettifica della graduatoria pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229;
- 3) D.D.G. prot. n.1259 del 23 novembre 2017 pubblicato in G.U. in data 24/11/2017;
- 4) domanda di partecipazione al concorso del 18.12.2017- Prot. N. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0007451.18-12-2017;

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

- 5) incarico di coordinatore di plesso, anno scolastico 2014/2015 con prot. n. 5459/B3/ FP presso l'Istituto comprensivo statale "E. Tonelli" di Pesaro;
- 6) incarico di coordinatore di plesso, anno scolastico 2015/2016 con prot. n. 6328/B3/FP presso l'Istituto comprensivo statale "E. Tonelli" di Pesaro;
- 7) domanda di valutazione dei titoli del 24/04/2019 avente protocollo AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0387917.24-04-2019;
- 8) Tabella A allegata al Decreto Ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, lì 15 ottobre 2019

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI
Avv. DANIELE VERDUCHI
Via Ennio Quirino Visconti n. 20
00193-Roma

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto precede a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
facendone consegna a mani di
Roma, lì

COCO LENORA, residente a Siracusa in Via Acquaviva Platani n. 15/A -96100
facendone consegna mediante servizio postale nei modi di legge
Roma, lì